

TI_GERICHTE 16.1997.57 vom 12. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.57

FR: TI_GERICHTE 16.1997.57 du 12 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.57 del 12 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997
16.1997.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00057 Lugano 12 maggio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da _____ contro la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 febbraio 1997 _____ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 7'138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A); che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall'istante, ha accolto l'istanza; che con scritto 1° aprile 1997 _____ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio; che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo; che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di _____, con il quale si limita a giustificare l'impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell'operato del primo giudice; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 1° aprile 1997 di _____ è nullo. 2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Riviera Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.